

Taneto 6 giugno 2009- XXXI Riunione del Consiglio Federale e del Consiglio d'Amministrazione della FIPL.

Premessa.

Il Consiglio Federale FIPL ed il Consiglio di Amministrazione della FIPL, di seguito il Consiglio, in adesione alle raccomandazioni dell'IPF emanano il seguente Regolamento di attuazione della Normativa IPF – WADA in materia di doping ed antidoping.

Regolamento di Attuazione della Normativa Internazionale emanata della WADA e dall'IPF, in materia di “doping ed antidoping”.

Si porta all'attenzione di tutti i Tesserati che il WADA Code 2009, all'art. 2.1, pone sotto la responsabilità unica e diretta dell'Atleta, l'assunzione di qualsiasi sostanza che possa dare luogo a “positività”, configurando in tal modo il quadro giuridico della “responsabilità oggettiva”. Questo concetto è meglio esplicitato nel successivo art. 7.

- 1) Il Consiglio, a norma degli artt. 7, 14 e 15 dello Statuto ha potestà normativa.
- 2) In relazione a tale potestà il Consiglio emana il presente Regolamento.

3) Premessa.

La FIPL è membro a pieno ed esclusivo titolo sia dell'EPF che dell'IPF. Tale status reca “de jure” l'obbligo di incorporazione nello Statuto della FIPL del Regolamento IPF – WADA in materia di “doping ed antidoping”. In tale ambito la FIPL ha piena potestà giurisdizionale. Tale potestà si concretizza:

- 1) - nell'applicazione della Normativa IPF-WADA in materia di “doping ed “antidoping”;
- 2) nell'applicazione di tutte le procedure relative alla corretta raccolta dei campioni biologici, allo loro conservazione e successivo trasporto presso un Laboratorio WADA;
- 3) nell'irrogazione delle sanzioni previste dalla citata normativa, attesa anche la Giurisprudenza Nazionale ed Internazionale (vedi oltre);
- 4) nell'irrogazione di pene accessorie ai Tesserati dichiarati “positivi”, sia in campo nazionale che internazionale, ed alle loro Società di appartenenza.

4) Obblighi per i tesserati della FIPL

Tutti i tesserati della FIPL, in conseguenza della loro partecipazione alle competizioni della FIPL e della regolare affiliazione comprovata dal “tesserino” ad essi rilasciato dalla Segreteria, sono obbligati al rispetto della seguente normativa e della normativa IPF-WADA in materia di “doping/antidoping”.

L’ accettazione piena ed incondizionata della presente normativa, con particolare riferimento alla potestà giurisdizionale della FIPL in materia di “doping ed antidoping”, è attestata dalla firma apposta dal Tesserato sul retro del tabellino di gara.

I Tesserati, per risolvere le eventuali controversie con la FIPL, collegate alla materia “doping/antidoping”, sono tenuti a risolvere tali controversie esclusivamente all’interno delle strutture della FIPL e dell’IPF. Tale accettazione è attestata **dalla firma apposta dal Tesserato sul retro del tabellino di gara e/o dal rilascio da parte della Segreteria, del Tesserino di affiliazione.**

5) Obblighi della FIPL.

5.1) La FIPL, in adempimento degli obblighi imposti dal Regolamento WADA-IPF, esegue i test Antidoping in campo Nazionale. Entro il mese di marzo dell’anno successivo all’esecuzione dei test, la FIPL, invia alla Presidenza dell’IPF il report previsto.

5.2) La FIPL esegue i prelievi ottemperando agli obblighi connessi e specificati nel riferito Regolamento WADA-IPF e assicura per i detti prelievi, la corretta raccolta, sigillatura, conservazione e spedizione. Tale correttezza è certificata dal Laboratorio ricevente con la frase apposta sul report di ritorno alla FIPL “samples corrected sealed” (contenitori correttamente sigillati)

5.3) Per risolvere ogni controversia di tipo disciplinare e/o collegata alla materia “doping/antidoping” il Consiglio assolve alle funzioni di Commissione Disciplinare per la parte relativa all’irrogazione delle sanzioni e di Antidoping Hearing Panel (Commissione per le Audizioni), per la parte relativa alle audizioni a discolta eventualmente richieste dai Tesserati o esame di memorie difensive presentate dagli stessi, così come previsto dal Regolamento IPF-WADA.

Il Presidente assume la Presidenza di entrambe le Commissioni, ed il Segretario né assume la Segreteria.

5.4) La Commissione Disciplinare, nell’esaminare il caso di “doping” e nell’irrogare le eventuali sanzioni o nella funzione di Commissione per le Audizioni:

- a) seguirà la normativa IPF-WADA;
- b) acquisirà le sentenze del Tribunale Nazionale Antidoping, o o del Tribunale per l’Arbitrato Sportivo, assumendole come “giurisprudenza consolidata”;
- c) nell’ambito della propria autonomia deciderà l’irrogazione di eventuali sanzioni accessorie.
- d) tutelerà fino a “sentenza passata in giudicato” la privacy del Tesserato;
- e) assicura al Tesserato, se lo richiede, la possibilità di essere ascoltato o di presentare memorie difensive (vedi art. 5.3) nel periodo di tempo intercorrente fra la risposta del Laboratorio relativa all’esame del campione A e la risposta del medesimo Laboratorio relativa all’eventuale esame del campione B (ove richiesto dal Tesserato).

6) Caso di doping rilevato in campo nazionale.

La FIPL invia i campioni biologici prelevati al laboratorio WADA di GHENT (Belgio).

Il rapporto finale del Laboratorio è ritenuto “rato” dalla FIPL solo se è riportata la frase “samples corrected sealed” (contenitori correttamente sigillati). Tale frase è la certificazione che le provette sono state giudicate idonee al test dal Laboratorio di Ghent.

Se il test è positivo:

- a) il Segretario informa immediatamente il Presidente;
- b) il Presidente convoca il Consiglio che assume immediatamente le funzioni previste dall'art. 5;
- c) il Presidente, sentiti i Consiglieri, incarica il Portavoce del Consiglio di informare il Tesserato. Il Tesserato è sospeso in via precauzionale dall'attività sportiva.
- d) Il Tesserato ha una settimana di tempo, dal momento della ricezione di detta comunicazione, per chiedere il B test (a sue spese). Il Tesserato dovrà seguire le istruzioni che gli saranno comunicate dal Portavoce del Consiglio.
- e) Se il Tesserato non richiede il B test, il Consiglio, costituito in Commissione disciplinare, assume come esaurito l'iter procedurale, dichiara il Tesserato “positivo”, irrogherà le conseguenti sanzioni in applicazione della Normativa WADA – IPF ed in applicazione dell'autonoma capacità giurisdizionale;
- f) Se il Tesserato richiede il B test rimane sospeso fino al risultato del B test. Se il B test risulta positivo, il Consiglio, costituito in Commissione Disciplinare, irrogherà le sanzioni conseguenti (vedi punto e).
- g) E' fatta salva la possibilità per il Tesserato di essere ascoltato (art.5.3 e 5.4.e)
- h) Se il B test risulta Negativo, il Tesserato sarà riammesso alle competizioni senza altre formalità.
- i) la data della squalifica decorre dal giorno in cui è stato effettuato il test.

7) Casi Particolari

Integratori Alimentari

La Giurisprudenza Nazionale ed Internazionale in materia di doping riferisce circa casi di “positività” dovuti all’assunzione di integratori alimentari (proteine, creatina e simili).

La FIPL assume a pieno titolo nella propria normativa, le sentenze emesse in tale ambito dal Tribunale Nazionale Antidoping e dal Tribunale dell’Arbitrato Sportivo ed applica, in tale ambito, tutte le procedure di garanzia previste nel regolamento WADA – IPF.

Al riguardo:

- a) l’Atleta può richiedere un’ Audizione al Consiglio costituito in Commissione per le Audizioni e presentare una memoria difensiva nella quali dichiara di non aver assunto “direttamente” le sostanze proibite rilevate nel test e che la/le sostanze o le loro molecole sono contenute negli integratori usati;
- b) L’Atleta deve presentare un certificato di analisi di un laboratorio specializzato che attesti la presenza di quella determinata molecola o molecole;
- c) Si sottolinea che anche **l’involontaria assunzione** di sostanze proibite tramite l’assunzione di “integratori alterati/inquinati” non può in nessun caso dare luogo a **“non punibilità”**. In ogni caso la Commissione di cui all’art. 5.3) può valutare tale circostanza, ridurre la squalifica di 1/3, da 2 anni a 16 mesi, e ridurre le penalità accessorie;
- d) In merito si precisa, ancora una volta, che in nessun caso il Tesserato può chiedere l’annullamento delle sanzioni **“per involontaria assunzione”** o **“per incauta assunzione”** di prodotti inquinati (nello specifico: integratori alimentari). Infatti come più volte affermato nelle sentenze alle quali si fa riferimento e come sottolineato nel Regolamento IPF –WADA (art. 2.1) “...l’Atleta (il Tesserato ai fini del presente Regolamento) è direttamente ed unicamente responsabile di ciò che assume...” e, quindi, non si può configurare il quadro normativo relativo alle riferite **“incauta assunzione”** o **“involontaria assunzione”**.
- e) In particolare la Giurisprudenza alla quale si fa riferimento esclude la **“non punibilità”** relativa a: assunzione di **cannabis** dovuta al **“fumo passivo”**, assunzione di **sostanze anabolizzanti relative all’ingestione di alimenti e casi simili**. I pareri rilasciati dagli Specialisti in merito a questi casi escludono tassativamente che tali eventi possano verificarsi.

Sono stati riferiti casi di positività dovuti all’assunzione di “integratori” quali: **aminoacidi ramificati, ed i cosiddetti “fat burners”**.

Si pone altresì in evidenza che l’uso di **“pomate cicatrizzanti”** contenenti “molecole anabolizzanti” è tassativamente vietato. Anche in questo caso, nell’evenienza di un test “positivo” non è ammissibile la “non punibilità”.

Si sottolinea che i prodotti farmaceutici in vendita in Italia, le cui molecole sono ricomprese nella Lista della sostanze proibite, edita dalla WADA, recano **un bollino rosso con la scritta “doping”**.

8) Esenzioni Terapeutiche.

E' possibile l'uso di sostanze "proibite" che risultino curative per determinate situazioni patologiche.

In particolare:

Cortisone: esclusivamente per gocce o per pomate (intraoculari, nasali, auricolari);

Prodotti clenbuterolo simili: esclusivamente per via "spray" o in compresse.

Antistaminici: come per il cortisone.

Non sono ammesse altre vie di assunzione.

Per usufruire della esenzione Terapeutica sia in campo Nazionale che Internazionale, o per avere informazioni più dettagliate, si prega di contattare la Presidenza.

In ogni caso si precisa che:

-l'esenzione può essere concessa per un periodo di 1-3 mesi che preceda la competizione nella quale il Tesserato può essere sottoposto a controllo;

-l'esenzione può essere concessa solo per le sostanze sopra citate.

8) Caso di doping rilevato in campo internazionale.

1) L'EPF o l'IPF trasmettono alla Segreteria il nome del Tesserato trovato positivo a seguito di un controllo antidoping;

2) Si attivano le procedure previste nell'articolo 6).

3) Tutte le spese relative al "B test", analisi di campioni di integratori e contenziosi con l'IPF/EPF sono a totale carico del Tesserato.

4) La Segreteria e la Presidenza della FIPL forniranno al Tesserato il necessario supporto amministrativo durante le varie fasi procedurali;

5) La Commissione Disciplinare prenderà atto delle decisioni EPF o IPF ed irrogherà anche in campo nazionale le medesime sanzioni, integrandole con autonome sanzioni in applicazione della propria potestà giurisdizionale.

6) Il Tesserato dovrà versare alla Segreteria della FIPL l'importo della sanzione pecuniaria comunicata dall'EPF/IPF. La Segreteria girerà tale importo al Tesoriere EPF/IPF. Se il Tesserato non ottempera a tale obbligo, la sua Società sarà estromessa dalle competizioni, fino al versamento di detta sanzione.

9) Sanzioni accessorie in applicazione dell'autonomia giurisdizionale della FIPL.

1) Caso di "doping in campo nazionale".

- a) penalizzazione della Società dei punti acquisiti nella competizione nella quale il Tesserato è stato coinvolto nel caso di "doping antidoping" e privazione dei titoli eventualmente acquisiti dalla Società stessa;
- b) penalizzazione della Società fino a 20 punti, nella graduatoria annuale dei punteggi utili alle Elezioni del quadriennio (nell'anno in cui si è verificato il caso);
- c) Sanzione pecuniaria fino a 1000 € per il Tesserato che al termine del periodo di squalifica, dichiara di voler essere riammesso nelle competizioni;
- d) Obbligo per il Tesserato di sottoporsi a test antidoping prima di essere riammesso alle competizioni, in osservanza delle disposizioni emanate dalla Commissione Disciplinare.

2) Caso di "doping in campo Internazionale".

- a) azzeramento dei punti della Società nella graduatoria annuale dei punteggi utili alle Elezioni del quadriennio (nell'anno in cui si è verificato il caso);
- b) Sanzione pecuniaria per il Tesserato al termine del periodo di squalifica, fino a 1500 €.

10) Riferimenti Regolamentari e Giurisprudenziali. Richiesta di pareri.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, le Commissioni di cui al precedente art. 5.3), faranno riferimento:

- a) al Wada Code "pro tempore" vigente;
- b) alla consolidata giurisprudenza del Tribunale Nazionale Antidoping (TAN), del Tribunale dell'Arbitrato Sportivo (TAS) e ai pareri che le citate Commissioni riterranno opportuno richiedere alla Commissione Mondiale Antidoping dell'IPF.

11) Aggiornamenti del presente regolamento.

Gli aggiornamenti del presente Regolamento sono di competenza del Consiglio.

Il presente regolamento ha validità immediata.

Per il Consiglio
Il Presidente
Sandro ROSSI

Taneto, 6 Giugno 2009.

Ultimo aggiornamento 6 giugno 2009